



Comunicazione

Data 13.07.2020; complemento (allegato) del 04.09.2020, complemento del 06.05.2025 (cifra 3 e allegato)

Modello di applicazione del consumo proprio («Praxismodell»)

Questa comunicazione non concerne il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) di cui agli articoli 17 seg. LEn e 15 segg. OEn e non ha nessun impatto sulla loro applicazione.

Il modello di applicazione «Praxismodell» è un'alternativa all'RCP per poter vendere l'energia nel luogo di produzione evitando di creare un raggruppamento (cfr. la tabella in allegato).

1 Principi

1.1 Collocazione del modello di applicazione

Conformemente all'articolo 16 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730), per consumo proprio si intende il consumo da parte dei gestori di impianti nel luogo di produzione di tutta o di parte dell'energia da essi prodotta oppure la vendita di tutta o di parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Per quanto riguarda il luogo di produzione, si applica l'articolo 14 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia [OEn; RS 730.01]). In particolare, è considerata utilizzata nel luogo di produzione soltanto l'elettricità che tra l'impianto di produzione e il consumo non ha utilizzato la rete di distribuzione del gestore di rete (art. 14 cpv. 3 OEn).

Il gestore di un impianto ha fondamentalmente due possibilità per vendere energia sul luogo di produzione (cfr. a riguardo anche la tabella dettagliata in allegato):

- **raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP):** l'RCP è disciplinato espressamente nella legislazione, specificamente agli articoli 17 seg. LEn e agli articoli 15–18 OEn. Nei confronti del gestore di rete, l'RCP viene trattato come un consumatore finale. Al momento dell'introduzione del consumo proprio comune, i locatari/affittuari hanno il diritto di optare per il servizio universale del gestore di rete e quindi di rifiutare di partecipare all'RCP¹. Se non esercitano tale diritto, sia essi che i successivi locatari/affittuari restano vincolati – con alcune

¹ Se sono già locatari/affittuari al momento dell'introduzione dell'RCP.

eccezioni restrittive – all'RCP. I proprietari fondiari sono quindi responsabili dell'approvvigionamento. Di conseguenza, esistono disposizioni giuridiche di protezione.

- **modello di applicazione:** il modello di applicazione non è disciplinato dalla legge. La partecipazione al consumo proprio è volontaria. Il gestore di rete continua ad essere responsabile dell'approvvigionamento dei singoli consumatori finali. Non si crea un raggruppamento vero e proprio. A differenza dell'RCP, i singoli consumatori finali dispongono ciascuno di un punto di misurazione proprio.

Le disposizioni di legge non escludono un modello di applicazione che si estenda su diversi fondi. Tuttavia, si applicano le regole generali sull'ammissibilità del consumo proprio.

1.2 Non ammissibilità del «modello semplificato»

Nel presente capitolo viene valutato sotto il profilo giuridico un modello di consumo proprio con inclusione dei locatari senza istituzione di un RCP, detto «modello semplificato». Un tipico modello semplificato si presenta come segue:

- la «partecipazione» a questo modello di consumo proprio non necessita di alcun accordo dei locatari, che, in particolare, non sono tenuti a raggrupparsi in una comunità. I locatari continuano a ricevere la fattura dell'elettricità dal gestore di rete e, in particolare, pagano per intero i corrispettivi per l'utilizzazione della rete per l'energia elettrica complessivamente consumata;
- per le questioni burocratiche relative al consumo proprio, il gestore dell'impianto è l'unico partner commerciale dell'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE), con cui stipula un contratto. Sulla quantità di elettricità consumata in regime di consumo proprio (di solito la differenza tra la produzione netta e l'eccedenza), riceve dall'AAE una remunerazione che, generalmente, è calcolata sulla base di una specifica tariffa elettrica (per l'energia e l'uso della rete, compresi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici). Spetta al gestore dell'impianto decidere se, e in che misura, far beneficiare della sua remunerazione i consumatori finali dell'immobile. Per l'energia eccedentaria immessa in rete il gestore dell'impianto riceve la consueta tariffa di reimmissione. Di norma, l'AAE chiede un indennizzo per l'introduzione del modello e per il servizio reso.

La ElCom ha giudicato inammissibile questo modello semplificato e ha formulato requisiti per un modello di applicazione ammissibile². In seguito sono sorte diverse domande. Di conseguenza, i requisiti sono elencati ancora una volta in modo dettagliato qui di seguito e ne viene precisata l'attuazione.

2 Attuazione conforme alla legge del modello di applicazione

2.1 Consenso

Nel modello di applicazione, il gestore dell'impianto vende energia elettrica al consumatore finale nel luogo di produzione (art. 16 cpv. 1 LEnE). Tale transazione si basa sempre su un contratto di compravendita, e ciò richiede (anche) il consenso dell'acquirente. Le parti contraenti sono libere di determinare il prezzo dell'elettricità fornita, vale a dire che il prezzo può essere superiore o inferiore alla tariffa elettrica del gestore di rete.

La Segreteria tecnica ritiene insufficiente che i locatari/affittuari vengano solo informati e partecipino al consumo proprio senza poterlo rifiutare esplicitamente (opting out). Per quanto riguarda il diritto privato, il silenzio su una proposta non significa, in linea di principio, accettazione. Si può prescindere dal consenso espresso solo se non ci si può aspettare l'accettazione a causa della particolare natura della transazione o delle circostanze. In caso di controversia, la ElCom verifica se il consumatore finale ha dato o meno il proprio consenso al consumo proprio. Inoltre, la Segreteria tecnica ritiene inammissibile

² Cfr. Newsletter 09/2019 della ElCom

la prosecuzione automatica della partecipazione al consumo proprio in caso di cambio di locatario. L'applicazione per analogia della regola relativa all'RCP (art. 17 cpv. 3 LEnE) non è ammissibile.

Per i modelli di applicazione esistenti, il consenso dei consumatori finali interessati deve essere ottenuto entro e non oltre la fine di luglio 2021. Per i nuovi modelli di applicazione, il consenso deve essere ottenuto prima dell'attuazione.

2.2 Misurazione e conteggio

2.2.1 Principi

L'articolo 14 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) stabilisce che il corrispettivo per l'utilizzazione della rete deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo – ovvero per ogni contatore (art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]). Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete (incl. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici) può quindi essere riscosso presso i consumatori finali che partecipano al modello di applicazione (locatari/affittuari) esclusivamente per l'elettricità acquistata dalla rete di distribuzione. Le prescrizioni in materia di trasparenza della fatturazione di cui all'articolo 12 capoverso 2 LAEI prevedono inoltre che, da un lato, l'elettricità acquistata dalla rete e i relativi corrispettivi per l'utilizzo della rete e, dall'altro lato, l'elettricità acquistata dal gestore dell'impianto siano esposti in modo trasparente sulla fattura del consumatore finale. Oltre alla gestione conforme alla legge dei corrispettivi per l'utilizzo della rete, è necessario garantire anche la corretta fatturazione delle forniture di energia proveniente dalla rete.

2.2.2 Prescrizioni relative alla misurazione e al conteggio

Nel modello di applicazione deve essere implementato un sistema metrologico che, sulla base delle misurazioni del profilo di carico nei singoli punti di misurazione, possa determinare la quota di prelievo dalla rete e la quota di consumo proprio rispetto al consumo totale di ciascun consumatore finale partecipante. Se tali contatori non sono già disponibili, devono essere utilizzati contatori intelligenti³. Il conteggio deve poi essere effettuato sulla base di questi dati di misurazione. Ciò significa che i corrispettivi per l'utilizzo della rete, l'indennità per la fornitura di energia del gestore della rete di distribuzione ed eventuali tributi e prestazioni agli enti pubblici⁴ devono essere conteggiati in base alla quantità di energia elettrica prelevata dalla rete e la remunerazione per il gestore dell'impianto in base alla quantità di energia elettrica consumata in regime di consumo proprio. Ciò deve essere indicato sulla fattura in modo trasparente.

Il conteggio vero e proprio (fatturazione ecc.) della quota di consumo proprio non deve necessariamente essere effettuato dall'AAE. Il gestore dell'impianto può anche effettuare il conteggio personalmente o incaricare un fornitore di servizi.

2.2.3 Termini di attuazione per la misurazione e il conteggio

Modelli di applicazione esistenti

I gestori di rete devono assicurare una misurazione e un conteggio corretti e conformi al punto 2.2.2 per tutti i modelli di applicazione esistenti entro un anno dal rollout della misurazione intelligente nel loro comprensorio di rete. Se il gestore della rete di distribuzione ha già avviato tale rollout, l'adeguamento deve essere effettuato entro la fine di luglio 2021. Fino alla scadenza del termine, la misurazione e il conteggio possono in linea di massima continuare come prima. ***Tuttavia, si raccomanda ai gestori di rete di effettuare al più presto l'adeguamento.***

Se la misurazione e il conteggio di cui al punto 2.2.2 non vengono attuati entro la fine di luglio 2021, il consumatore finale deve essere informato prima dell'approvazione (cfr. punto 2.1 precedente) sul tipo

³ Secondo le spiegazioni dell'UFE, nei nuovi edifici o in caso di sostituzione dei contatori devono, di regola, essere utilizzati contatori intelligenti (disposizioni di esecuzione relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia, revisione parziale dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, commenti, pag. 18, art. 31e OAEI). Inoltre, devono essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni per i sistemi di misurazione intelligenti, come ad esempio l'articolo 31e capoverso 2 OAEI.

⁴ A condizione che partecipino al prelievo dalla rete.

di conteggio che sarà effettuato fino alla modifica della misurazione/del conteggio e sulla quota approssimativa di consumo proprio.⁵

Modelli di applicazione nuovi

I nuovi progetti di modelli di applicazione devono essere attuati sin dall'inizio sulla base dei criteri di misurazione e conteggio indicati al punto 2.2.2.

2.3 Costi e disgiunzione

I costi di misurazione sono costi di rete computabili (art. 15 LAEI), in particolare anche i costi relativi all'adeguamento dei sistemi di misurazione conformemente al punto 2.2.2. Per contro, tutte le altre prestazioni per il gestore dell'impianto devono essere considerate come servizi esterni all'esercizio della rete, ragion per cui i relativi costi devono essere disgiunti dai costi di rete e fatturati in linea di principio ai partecipanti al modello di applicazione (se non diversamente concordato, al gestore dell'impianto). Tali servizi comprendono, ad esempio, i compiti amministrativi per conto del gestore dell'impianto, la fatturazione per il consumo proprio, la riscossione e l'eventuale assunzione del rischio del credere.

Poiché le prestazioni fornite dall'AAE al gestore dell'impianto costituiscono un'offerta al di fuori dell'esercizio della rete o del servizio universale, si applicano anche le disposizioni relative alla disgiunzione a livello informativo (art. 10 cpv. 2 LAEI).

3 Modifiche successive all'entrata in vigore dell'atto mantello

Con l'entrata in vigore del primo pacchetto dell'atto mantello il 1° gennaio 2025, per quanto riguarda il consumo proprio è cambiata in particolare la definizione di «luogo di produzione». Secondo l'articolo 16 capoverso 1 terza frase LEn, il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione; può consentire l'utilizzo di linee di raccordo. Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 OEn, a un livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.

È quindi consentito, anche in un modello di applicazione del consumo proprio («Praxismodell»), utilizzare le linee di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale al punto di raccordo alla rete per il consumo proprio a un livello di tensione inferiore a 1 kV.

Tuttavia, anche con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'atto mantello, non è stato stabilito alcun obbligo per il gestore di rete di consentire il modello di applicazione del consumo proprio («Praxismodell»). Di conseguenza, i «potenziali partecipanti al modello di applicazione del consumo proprio» continuano a non avere diritto all'installazione di un sistema di misurazione intelligente, che sarebbe necessario per l'attuazione conforme alla legge di un modello pratico (per quanto riguarda i RCP, cfr. art. 8a^{sexies} cpv. 9 OAEI).

4 Allegato: modelli per vendere l'energia nel luogo di produzione

Criterio	RCP (<u>non</u> è oggetto della presente Comunicazione)	Modello di applicazione (è oggetto della presente Comunicazione)
Base legale	Base generale: art. 16 cpv. 1 LEn in combinato disposto con art. 14 OEn	Base generale: art. 16 cpv. 1 LEn in combinato disposto con art. 14 OEn

⁵ Per la quota di consumo proprio e la quota di prelievo dalla rete possono anche essere indicate fasce non specifiche per i singoli casi, specificando i fattori di influenza e le possibili ragioni delle deviazioni. Inoltre deve essere indicata la possibilità di ottenere informazioni più dettagliate, ove necessario (ad esempio, sulla quota di consumo proprio rispetto alla «comunità» nel suo complesso).

	L'RCP è previsto e regolato dalla legge: art. 17 seg. LEne e artt. 15-18 OEn	La configurazione del modello di applicazione non è disciplinata esplicitamente dalla legge. ⁶
Prescrizioni relative alle dimensioni dell'impianto (potenza di produzione)	Sì: art. 15 OEn	No
Possibile estensione su diversi fondi	Sì	Sì
Raggruppamento dei proprietari fondiari e/o dei locatari e affittuari	Sì	No. La base è costituita dal contratto di fornitura dell'energia elettrica tra il gestore dell'impianto e i consumatori finali nel luogo di produzione.
Partecipazione di locatari e affittuari	Al momento dell'introduzione del consumo proprio comune, i locatari/affittuari hanno il diritto di optare per il servizio universale del gestore di rete e quindi di rifiutare di partecipare all'RCP. ⁷ Se non esercitano tale diritto, sia essi che i successivi locatari/affittuari restano vincolati – con alcune eccezioni restrittive – all'RCP.	La partecipazione al consumo proprio, ossia la stipula del relativo contratto di fornitura dell'energia elettrica, è facoltativa (cfr. n. 2.1 della presente Comunicazione).
Diritto alla dotazione di un sistema di misurazione intelligente	Sì, il diritto si riferisce a tutti i punti di misurazione del RCP nei confronti del gestore di rete (art. 8a ^{sexies} cpv. 9 OAEI).	No.
Responsabilità in materia di servizio universale	I proprietari fondiari sono responsabili dell'approvvigionamento dei locatari/affittuari raggruppati nell'RCP. A tal fine sono state emanate delle disposizioni giuridiche di protezione (art. 16 segg. OEn).	I locatari e gli affittuari continuano a essere consumatori finali indipendenti che, in linea di principio, vengono riforniti dal gestore di rete. Sulla base di un accordo contrattuale vengono però riforniti di energia elettrica dal gestore dell'impianto nella misura del loro consumo proprio.
Rapporto con il gestore di rete	Nei confronti del gestore di rete l'RCP è considerato un consumatore finale. Ciò significa che l'RCP riceve un conteggio glo-	I precedenti consumatori finali continuano a sussistere e dispongono ciascuno di propri punti di misurazione. Ogni consumatore finale riceve pertanto

⁶ Vanno in ogni modo rispettate le rimanenti disposizioni della LAEI e della LEne.

⁷ Se sono già locatari/affittuari al momento dell'introduzione dell'RCP.

	bale del corrispettivo di utilizzazione della rete e dell'energia prelevata dalla rete.	un conteggio separato dei corrispettivi di utilizzazione della rete e dell'energia prelevata dalla rete.
Responsabilità in materia di misurazione	<p>Il contatore principale dell'RCP (risp. tutti i contatori del GRD in caso di un «RCP virtuale») e il contatore di produzione (se prescritto dalla legge) sono di competenza del gestore di rete.</p> <p>Il conteggio interno all'RCP deve essere eseguito dall'RCP stesso o da un fornitore di servizi.</p>	La misurazione globale (di tutti i contatori) rimane di competenza del gestore di rete.
Prescrizioni relative alla misurazione da parte del gestore di rete.	Nessuna.	Conformemente al n. 2.2 della presente Comunicazione.